



48459 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. AMEDEO FRANCO
- Dott. VITO DI NICOLA
- Dott. ELISABETTA ROSI
- Dott. ALESSIO SCARCELLA
- Dott. ENRICO MENGONI

- Presidente - SENTENZA N. 3456/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20097/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DONATINI EZIO N. IL 30/04/1953
CASTELNUOVO OMAR N. IL 04/10/1989

avverso la sentenza n. 4704/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/01/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Flaminio Di Nardo*
che ha concluso per *l'annullamento*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL - 9 DIC 2015

IL CANCELLIERE
Liana

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2015 il Tribunale di Brescia ha dichiarato Donatini Ezio e Castelnuovo Omar colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., e 30, c. 1, lett. a) ed h) della legge n. 157 del 1992, perché in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, essendo Donatini Ezio titolare di licenza di caccia, esercitavano l'attività venatoria agli ungulati in periodo di divieto generale e con mezzo vietato consistito nel visore notturno meglio descritto nel capo di imputazione e, concesse le attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di euro 1.500,00 di ammenda; fatto commesso in Vobarno, il 21 gennaio 2011.

2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 30, c. 1, lett. a) ed h) della legge n. 157 del 1992, nonché dell'art. 12, c. 2 e 3 della stessa legge. Secondo la difesa, per esercizio venatorio si intende, alla luce della giurisprudenza, un'attività che indichi la chiara intenzione dell'agente di ricercare o attendere fauna selvatica per abbatterla, mentre dal dibattimento sarebbe emerso che gli imputati erano stati trovati su una vettura senza selvaggina e con la semplice detenzione di un fucile da caccia. Inoltre, gli imputati erano stati fermati all'ingresso del paese di Vobarno, ma in direzione del centro del paese e non in un'area agro-pastorale. Di conseguenza, difetterebbero i presupposti previsti dall'art. 12 della legge n. 157 del 1992, per ritenere sussistente l'attività di esercizio venatorio. In secondo luogo, non vi sarebbe la violazione dell'art. 30, c.1, lett. a) della legge citata, perché secondo il calendario venatorio della Regione Lombardia vigente al momento dei fatti, l'esercizio della caccia era ammesso nel periodo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Inoltre, il giudice avrebbe ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 30, c.1, lett. h) della legge del 1992, perché durante la perquisizione era stata trovata una carabina da caccia con montato un visore notturno. A parere della difesa, l'applicazione di un visore non potrebbe far ritenere più offensiva un'arma e per verificare se possa trattarsi di un mezzo vietato sarebbe necessario considerare anche la previsione contenuta nell'art. 21 della legge n. 157 del 1992, che non contiene espressi divieti con riferimento a cannocchiali, strumenti di puntamento a luce rossa e congegni simili.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Giova anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, P.M. in proc. Mazzone Rv. 205719; Sez. 3, n. 16207 del 14/03/2013, Roscigno Rv. 255486), l'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma

anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia comunque diretto a tale fine. Nelle richiamate decisioni l'esercizio dell'attività venatoria è stato rinvenuto, ad esempio: nel possesso di fucile e delle relative cartucce, nello sparo di uno o più colpi e l'accompagnamento con un cane da caccia; nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; nell'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi; nell'aggirarsi con un fucile e in osservazione del territorio.

2. Come è stato ulteriormente precisato da questa Corte (si veda Sez. 3, n. 2555 del 30/9/1994, Cammaroto, Rv. 199754), il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio, quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere ed il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

3. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio rileva che i giudici di merito hanno correttamente e congruamente motivato circa la sussistenza di una condotta da parte dei due imputati sussumibile in tale ampia nozione di attività venatoria: è stato evidenziato come gli imputati fossero stati sorpresi in pieno inverno e di notte, fuori dal paese, in abiti mimetici, in possesso di una carabina e di due cartucce, con un visore notturno montato stabilmente sulla carabina. La motivazione della sentenza impugnata ha dato conto, quindi, di elementi obiettivi del tutto idonei a configurare un'ipotesi di esercizio dell'attività di caccia, nel senso in precedenza delineato e di conseguenza la valutazione operata dal giudice del merito non presenta alcun profilo di illegittimità.

4. Del pari, risultano infondate le censure espresse in merito alla sussistenza del reato di esercizio di caccia in un giorno di divieto. Trattasi di accertamento in fatto che, per tale motivo, non può essere demandato a questa Corte, se non in caso di motivazione illogica ed insufficiente. Nel caso di specie, al contrario, la sentenza impugnata ha precisato che, con riferimento al calendario della Regione Lombardia, la caccia è sempre vietata nelle giornate di martedì e venerdì (c.d. giorni di silenzio venatorio) e nelle ore notturne. Pur tenendo conto delle prescrizioni del calendario venatorio della Provincia di Brescia, per il quale comunque la caccia era vietata nei giorni del martedì e del venerdì, il giudice di merito ha dato conto del fatto che la zona del comune di Vobarno è compresa nella Valle Sabbia e con riferimento a tale ambito territoriale la caccia era autorizzata fino al 31 dicembre 2010; più in particolare, per quanto riguarda la caccia agli ungulati disciplinata con separato regolamento, è risultato che nella

zona suddetta la caccia era autorizzata nel periodo intercorrente tra il 2 ottobre ed il 31 dicembre 2010. Pertanto, considerato che gli imputati sono stati fermati in data 21 gennaio 2011, alle ore 22:40, ossia in un giorno di divieto generale di caccia e di silenzio venatorio (venerdì), correttamente il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità per il reato contestato.

5. Da ultimo, risulta infondata la censura espressa con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, Moreschi, Rv. 218695), tale reato punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall'art. 13 della legge n. 157 del 1992. In conseguenza di ciò, è stato incluso nel novero dei mezzi vietati, ad esempio, anche l'uso dei fari alogeni (cfr. Sez. 3, n. 36718 del 17/04/2014 P.M. in proc. Servetti Rv. 259903), se ed in quanto destinati a stanare la preda da abbattere, dal momento che il mezzo utilizzato diviene uno strumento essenzialmente e funzionalmente connesso all'attività di caccia.

6. Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di merito, si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di caccia. In considerazione di ciò, il Collegio rileva che il giudice di merito, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992, atteso che gli stessi sono stati trovati in possesso di una carabina sulla quale era stato montato stabilmente un visore notturno diretto all'individuazione degli animali al buio. Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015


Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Amedeo Franco



IL PRESIDENTE
Amedeo Franco

